

Cod. Struttura: IA9 Prot. n. 99131 cl. 10.10.01

Grugliasco, 21/08/2017

Ai Comuni della Città Metropolitana

Alla Tecnostruttura

Alla Prefettura di Torino

Oggetto: Trasmissione Determinazione di apertura stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 22/08/2017.

Si trasmette la determinazione Dirigenziale emessa dalla Regione Piemonte in data odierna inerente lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, secondo quanto disposto dalla det. N. 2623 del 21/08/2017.

Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Dott. Furio Dutto

ca

www.cittametropolitana.torino.it



Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civile e sistema anti Incendi boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO. 2623 DEL 21/08/2017

Codice Direzione. A18000

Codice Settore: A1803A

Legislatura: 10

Anno: 2017

Non soggetto alla frasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza.

Firmatario provvedimento: Franco Licini

Oggetto

Dichiarazione stato di massima perico ositai per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piermonte, a partire da igiorno 22.08.2017. Legge 25 novembre 2000 n. 363. Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21

Vista la egge quadro in materia di încondi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5

vista la Legge regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3 prevede che: "La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, determina lo stato di massima pericolosità anche per una o più province oltre che per l'intero territorio regionale. Lale determinazione comporta l'applicazione del divieti provisti all'articolo 11, comma 6°;

considerato che detto articolo 11 comma 6, prevede che:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima periodosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza da' bosco viene aumentata a cento metri. e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In perticolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori fornelli o inceneritori che producano i faville o brace, accendere tuochi c'artificio, fumere, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veisoli a motore incustoditi a contatto con materiale vogotale combustibile o compiere ogni altra operazione une puesa creare comunque perícolo mediato o immediato di incendio":

considerato che l'art. 14 comma 2 della Er. 21/2013 prevede che, "La violazioni di divieti e l'incesorvanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 o 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000;

valutato che lo stato di massima corricolosità d'incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte

IL DIR/GENTE

Vistigli articoli 4 e 7 del D. Igaini 165/2001 e auccessive modifiche; visto l'art. 17 della legge regionale ni 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima periodosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 22.08.2017, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 363/2000 e legge regionale n. 24/2013.

La dessazione dello stato di massima pericelesità sarà stabilità con successiva determinazione del Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antindendi Boschivi, al dessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine:

RENDE NOTO

In applicazione dell'arti 11 comma 6 della Lr. 21/2013:

'Noi periodi in cu' viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendioi in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o e ettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano favi le o brace, accendere fuochi o'amficio, fumare disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, asciare veicoli a motore incustron; a contetto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa croare comunque pericolo mediato d'immediato d'incendio.'

In applicazione dell'art, 14 della Lr. 21/2013:

- 1. Le violazioni dai divieti di cui all'articolo 11 , comma 2 e hossarvanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrativo da un minimo di 200 euro a un massimo di 2000 euro
- 2. Le violazioni di civieti e l'inosservanze delle prescrizioni di cui all'articolo 11 commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000.
- Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Medifiche al sistema penale).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bo lettino Ufficiale della Regione Piemonte al sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR. n.22/2010.

Il funzionario referente Dottissa Cristina RICALDONE

> F Dirigente del Settore dott. Franço LICINI

ID: MAXPERAG 3515-623-24576